

REGIONE CAMPANIA - I.R.C.C.S. FONDAZIONE G.PASCALE

VIA M.SEMMOLA - 0133 -NAPOLI

Oggetto: Opere edili per la manutenzione degli immobili della I.N.T. G.PASCALE di Napoli.

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____, nella sede della I.N.T. G.PASCALE di Napoli, Via M.Semmola 80133, con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra: Il **Dr.Ing.Roberto Samarelli**, nato a Napoli il 1° novembre 1952, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della I.N.T. G.PASCALE di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della U.O.C. Progettazione e Manutenzione Edile, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n_____ del _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente Istituto;

E

Il Sig. _____, Codice Fiscale _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ della _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, con sede in _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente APPALTATORE;

PREMESSO

...omissis...

TUTTO CIO' PREMESSO

I contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente Contratto e stipulano

quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L' Istituto Nazionale dei Tumori G.PASCALE concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto delle opere edili per la manutenzione e l'assistenza in condizioni di emergenza degli immobili della I.N.T. G.PASCALE di Napoli.

Le attività di manutenzione sono esplicitate nel Capitolato Speciale di Appalto ai seguenti articoli che si intendono integralmente riportati:

-Art. 3 - Assistenza tecnica in condizione di emergenza;

-Art. 4 - Descrizione sommaria delle opere.

Tutte le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte negli immobili e negli impianti in uso della I.N.T. G.PASCALE elencati indicativamente nell'allegato "A" del Capitolato Speciale d'Appalto. Detto elenco ha valore indicativo e non esaustivo e potrà essere soggetto a variazione anche sulla base di intervenute nuove esigenze della I.N.T. G.PASCALE per dismissione od acquisizione di nuove strutture. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 - DOCUMENTI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente documentazione tecnica e descrittiva, costituente parte integrante del presente contratto

anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti della U.S.L., che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a. Bando, lettera invito e la restante documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante;
- b. Capitolato speciale d'Appalto;
- c. Elenco Prezzi Unitari (art. 18 Capitolato speciale d'appalto);
- d. Offerta tecnica dell'appaltatore;
- e. DUVRI e Piani di Sicurezza;
- f. Regolamento Aziendale approvato con Delibera n. 200 del 03/04/09 e s.m.i.;
- g. Capitolato generale approvato con DM 145/2000, nelle parti non disapplicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente Contratto. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non richiamati dal presente contratto, potranno essere consegnati all'appaltatore dalla Direzione lavori in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori. In caso di contrasti interpretativi, le parti riconoscono la prevalenza del contratto e dei documenti soprarichiamati nell'ordine in cui sono stati elencati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati tecnico - amministrativi diversi da quelli sopra indicati.

ART. 3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, dl DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Trattandosi di

contratto aperto di manutenzione, il ribasso unico percentuale del _____%, offerto in sede di gara, escluso oneri e costi di sicurezza, da applicarsi su:

a) importo del Canone (Art. 2 ultimo periodo del Capitolato Speciale d'Appalto),

b) Elenco prezzi unitari posto a base di gara per lavori da compensarsi a misura (Art.18, lett. a) del Capitolato Speciale d'Appalto),

c) Maggiorazione del 26,50% per spese generali ed utile d'impresa sui costi unitari di manodopera, materiali, noli e trasporti per lavori da compensarsi in economia - (Art. 18, lett. b) del Capitolato Speciale d'Appalto),

d) Elenco prezzi unitari dei noli a caldo di cui all'allegato "B" del Capitolato Speciale d'Appalto, ha valore esclusivamente dal punto di vista contabile, mentre l'importo contrattuale complessivo è pari all'importo a base d'asta di € _____.

ART. 4- AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi euro _____) di cui: -€ _____ per lavori a misura e/o in economia; -€ _____ per canoni di assistenza tecnica in emergenza al netto del ribasso d'asta. -€ _____ presunti per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sulavori a misura; -€ _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza su attività a canone. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

ART. 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale

d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso _____

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'Istituto Pascale può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 6 - ELENCO PREZZI UNITARI

a) L'elenco dei prezzi unitari delle opere compiute in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta, saranno valutati i lavori a misura, è costituito dall'elenco regionale dei prezzi della Regione Campania edizione 2010, non materialmente allegato al presente contratto, approvato con DGR _____ 2010, n.____ (S.S. al BUR n. del 2010, relativamente ai seguenti capitoli:

R Cap. 1: Indagini geognostiche e geotecniche, fondazioni speciali, di sostegno, pozzi per acqua;

R Cap. 2: Scavi, rintorri, demolizioni, rimozioni, scomposizioni, puntellature, ponteggi;

- R Cap. 3: Vespai, murature, opere di calcestruzzo semplice o armato, acciaio - vetrocemento;
- R Cap. 4: Opere di consolidamento e di restauro;
- R Cap. 5: Solai e coperture;
- R Cap. 6: Intonaci - rivestimenti - pavimenti;
- R Cap. 7: Impermeabilizzazioni, isolanti termoacustici, soffitti E controsoffitti;
- R Cap. 8: Opere da lattoniere, tubazioni di scarico, tubazioni per esalazioni e canne fumarie;
- R Cap. 9: Infissi (in legno, ferro, alluminio e P.V.C.) ed opere da vetraio;
- R Cap. 10: Opere da fabbro;
- R Cap. 11: Carpenteria metallica per opere edili;
- R Cap. 13.31: Opere murarie per impiantistica;
- R Cap. 16.2: Porte e vetri resistenti al fuoco;
- R Cap. 16.3: Trattamanti ignifughi ed intumescenti di manufatti e materiali;
- R Cap. 17: Opere di sistemazione idraulica e dei versanti;
- R Cap. 18.2: Fognature;
- R Cap. 18.4: Pozzetti, fosse imhoff, opere varie, fitodepurazione;
- R Cap. 19: Lavori stradali;

Oltre ai nuovi prezzi unitari non previsti nel prezzo regionale,

riportati nell'allegato "B" del Capitolato Speciale d'Appalto, ancorchè non materialmente allegato. Nei prezzi unitari sono comprese le quote per spese generali ed utili dell'Appaltatore, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: noli, trasporti, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego, eventuali indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico, di deposito, e di passaggio, spese provvisoriale, ove occorrono spese di cantiere e guardiania, imposte, tasse, ecc. Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere e comunque: il trasporto, la discesa, il tiro in alto dei materiali, la scelta, l'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto a rifiuto di quelli inutilizzabili, gli anditi e i ponteggi, sia all'interno che all'esterno, a qualsiasi altezza dal piano di appoggio. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo completo rischio. Essi, fatto salvo il ribasso d'asta, sono fissi ed invariabili.

b) Per le opere valutate in economia, i prezzi unitari di manodopera, materiali, noli e trasporti, saranno valutati in base ai costi rilevati dalla Commissione regionale di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP.n. 505 del 25 Gennaio 1977, periodicamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la Provincia di Napoli, riferiti al momento della effettiva esecuzione dei lavori. Relativamente ai materiali, noli e trasporti, per i prezzi non inclusi nelle succitate tabelle, si

farà riferimento al costo documentato da fatture di acquisto. I suddetti costi della manodopera, dei materiali, dei noli e dei trasporti saranno maggiorati del 26,50% per spese generali ed utile d'Appaltatore ed, in questo caso, il ribasso d'asta si intende applicato esclusivamente a tale maggiorazione. In allegato "B" del Capitolato Speciale d'Appalto, ancorchè non materialmente allegato, sono riportati anche i nuovi prezzi per noli a caldo non previsti dalle citate tabelle revisionali, soggetti per intero a ribasso d'asta senza alcuna maggiorazione.

Qualora nel corso di esecuzione delle opere fosse necessario eseguire tipologie di lavori non previste e di cui sia necessario concordare dei nuovi prezzi, questi saranno determinati a norma dell'art.163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. Anche i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 7 - ASSISTENZA TECNICA IN CONDIZIONI DI EMERGENZA

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio di reperibilità in pronta disponibilità per l'intera durata del contratto, al fine di effettuare gli interventi urgenti di assistenza tecnica in condizioni di emergenza, ai fini di rimuovere condizioni di rischio e pericolo immediato per la salute e la sicurezza di utenti, dipendenti e terzi in genere, nonché nel caso si configuri il pericolo di danni ai beni mobili ed immobili dell'ISTITUTO o da quest'ultima causabili a beni di terzi. L'Appaltatore dovrà al riguardo indicare domicilio, numero unico di telefono fisso e numero unico di fax, ove risulti sempre reperibile nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno, festivi e prefestivi compresi, nessuno escluso. Per il servizio di assistenza tecnica di emergenza in pronta disponibilità viene riconosciuto il canone risultante dall'aggiudicazione. Il servizio prevede un numero

illimitato di chiamate e il relativo canone ricomprende ogni onere (diritto di chiamata, spese di viaggio e trasferta ecc.), con esclusione dei materiali, noli, trasporti, manodopera e del valore delle opere compiute, che saranno pagati in base ai prezzi unitari contrattuali, risultanti dall'aggiudicazione. L'intervento della Ditta manutentrica dovrà verificarsi nel più breve tempo possibile e comunque tassativamente entro un'ora dalla chiamata.

ART. 8 - VARIAZIONI DEI LAVORI

Le varianti in corso d'opera dei lavori sono ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 161 del DPR 207/2010. Ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Per le sole ipotesi previste dall'art. 132, comma 1, del D. Lgs 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare varianti in aumento dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 161, comma 6, e 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è

formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dall'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Trattandosi di contratto aperto di manutenzione che comporta anche lavorazioni a misura ed in economia da quantificare a consuntivo, non si applicano le procedure ed i termini di cui al comma 3 dell'art. 10 del D.M. 145/2000. Pertanto l'Appaltatore rimane obbligato all'esecuzione di tutte le lavorazioni ordinate agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, anche se eccedenti il quinto dell'obbligo, fino a quando non dichiarerà per iscritto al Responsabile del Procedimento mediante raccomandata A.R. con almeno trenta giorni di preavviso, che non intende accettare nuovi ordinativi alle medesime condizioni contrattuali formulando contestualmente le nuove condizioni. Le nuove condizioni non possono ritenersi accettate tacitamente e l'Istituto comunicherà formalmente le proprie determinazioni nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell'Appaltatore.

ART. 9 - DIMINUZIONE DEI LAVORI

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., l'Istituto può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto contrattualmente. In deroga all'art. 12 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore riconosce che il presente contratto disciplina un "contratto aperto" di manutenzione di cui , in quanto

la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità dell'ISTITUTO e, pertanto, rinuncia ad ogni diritto, indennizzo, compenso e risarcimento di qualsiasi genere, qualora l'ISTITUTO ordini, a propria discrezione e senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, una diminuzione dei lavori e, pertanto, dell'importo contrattuale, oltre il limite di un quinto dell'importo contrattuale medesimo.

ART. 10 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in anni uno, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, e pertanto il termine di scadenza è il _____. Così come previsto nel bando di gara pubblicato sul sito dell'Istituto, alla scadenza del contratto, l'ISTITUTO, a proprio insindacabile giudizio, può richiedere all'Appaltatore, che pertanto a tal fine risulta obbligato, la prosecuzione del contratto per un ulteriore periodo di anni uno, alle medesime condizioni del contratto principale. Non sarà riconosciuto alcun compenso, rimborso o indennizzo di alcun genere, anche di natura risarcitoria, nel caso in cui la I.N.T. G.PASCALE decida, a propria completa discrezionalità e senza alcun obbligo di motivazione, di non esercitare l'opzione prevista e, pertanto, di non procedere al rinnovo del contratto. Altresì, alla scadenza del primo o, qualora l'ISTITUTO si sia avvalso della facoltà di cui al comma 2, del secondo periodo contrattuale, a semplice richiesta, l'Appaltatore è obbligato a proseguire l'esecuzione del contratto senza soluzione di continuità per il tempo strettamente necessario all'esperimento delle procedure di appalto, alle medesime condizioni contrattuali in essere, con importo proporzionalmente ragguagliato al periodo di

proroga. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto alla Direzione dei lavori, che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. L'appaltatore non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui l'ISTITUTO, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, ritenga di non procedere al rinnovo del contratto per il secondo triennio.

ART. 11 - PENALE PER I RITARDI

Si applicherà il disposto di cui all'art. 22 del DM 145/2000, dell'art. 145 del DPR 207/2010 e dell'art. 38 del Capitolato Speciale. Tutti gli interventi di manutenzione disposti di volta in volta con specifico ordine/impegnativa di intervento, dovranno essere eseguiti entro il termine assegnato all'ordine di intervento. Il termine indicato si intende tacitamente accettato qualora non pervengano comunicazioni scritte da parte dell'Appaltatore, entro 2 giorni dal ricevimento tramite fax dell'ordine. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione del singolo intervento oltre il termine assegnato, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'ISTITUTO le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria giornaliera pari a €. . La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà,

per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, con richiesta all'Appaltatore del maggior danno subito a qualsivoglia titolo, ai sensi degli artt. 145 del DPR 207/2010 e 136 del D. Lgs. 163/06.

ART. 12 - ANTICIPAZIONE

Non verrà erogata alcuna anticipazione sull'importo contrattuale, così come disposto dall'art. 5 della L. 140/97.

ART. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, per stati di avanzamento redatti mensilmente, a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. A garanzia dei lavoratori, sull'ammontare dei lavori e delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, sarà effettuata una ritenuta dello 0.5% ai sensi dell'art. 7 del "Capitolato Generale di Appalto". Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrasto agli Ordini di Servizio della Direzione dei Lavori, o non conformi al contratto. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotte, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Ente Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità di cui l'Appaltatore fosse incorso. Per la emissione di ogni stato avanzamento dovranno inoltre, fatte salve le disposizioni di legge in materia di certificazione della regolarità contributiva (DURC, Certificato di congruità della manodopera, ecc.), essere consegnate alla Direzione dei lavori le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:

-Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l'Appaltatore

ed il Subappaltatore attestino l'ammontare dei lavori eseguiti rispettivamente nel periodo di riferimento e la incidenza della manodopera; Non è consentita la liquidazione parziale degli ordini le cui lavorazioni non siano state ultimate, anche se le relative lavorazioni parziali sono state regolarmente eseguite.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul seguente c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010: IBAN _____ INTESTATO A:_____ Generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c :_____

ART. 14 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

1 All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 44 e 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2 Il saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia, sarà corrisposto con le modalità e termini di cui all'art. 205 del DPR 554/99 e s.m.i.

ART. 15 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

3 Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 del D.M. L.P. 19 Aprile 2000 n. 145 per causa imputabile all' ISTITUTO spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 del D.M. L.P. 19 Aprile 2000 n. 145 per causa imputabile alla

ISTITUTO, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 del D.M.L.P. 19 Aprile 2000 n. 145 per cause imputabile alla ISTITUTO, sono dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato per ogni anno con

4 Decreto del ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro, del

5 Bilancio, della Programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 16 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Si applicherà quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISTITUTO; sono efficaci e opponibili all'ISTITUTO, qualora questa non le rifiuti con comunicazione, da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, l'ISTITUTO può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili

al cedente, in base al contratto con questo stipulato. La disciplina della cessione dei crediti vantati verso l'ISTITUTO trova applicazione anche con riferimento allo schema del factoring.

ART. 17 - TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI

La tenuta e compilazione dei documenti contabili avverrà nel rispetto del Capitolato Speciale di Appalto e del Regolamento Aziendale approvato con Delibera n. 200 del 03/04/09 e, per quanto in esso non previsto, nel rispetto del DPR 554/99 e s.m.i. e del DM 145/2000.

ART. 18 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lett. a), b) e c), del D. Lgs 163/06.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.

ART. 19 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 26.

ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle

disposizioni del presente contratto.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 21- REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO

La revisione dei prezzi non è ammessa e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile (Art. 133, c.2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.), fatto salvo quanto segue:

- per le opere extra-canone contabilizzate in economia, si fa riferimento esclusivamente a quanto stabilito all'articolo 18 "Elenco dei prezzi unitari degli interventi valutati a misura e in economia", lettera b) del presente capitolato.

ART. 22 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori con il conto finale saranno restituite le ritenute per infortuni del 0,5%. L'Istituto sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni.

ART. 23 - COLLAUDO

La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi (art. 28, c. 3, L. 109/1994). L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato. L'ISTITUTO delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo, provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 120 giorni dalla data del certificato stesso. Il Collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all'esecuzione dell'opera, e che siano di ammontare tale che l'importo totale dell'opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate. L'ISTITUTO si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

ART. 24 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'ISTITUTO può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo lettera di raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applica l'art. 116 del D.Lgs. 163/06.

ART. 25 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando, per negligenza grave oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore compromette la buona riuscita dell'opera, l'ISTITUTO, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d'ufficio i lavori, in danno dell'Appaltatore.

ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'ISTITUTO

Previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed iscrizione a giornale dei lavori, l'ISTITUTO ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto; in tal caso ed ove le aree siano state già consegnate all'Appaltatore ed i lavori già iniziati, l'ISTITUTO procederà al pagamento di:

- lavori eseguiti correttamente e a regola d'arte;
- materiali utili presenti in cantiere e accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione di recesso dal Contratto.

Trattandosi di contratto aperto di manutenzione di cui all'art. 154 del DPR 554/99 non verrà corrisposto alcun compenso o indennizzo per i lavori non eseguiti. La comunicazione di recesso da parte

dell'ISTITUTO sarà data con un preavviso di trenta giorni. Trascorso tale tempo i lavori eseguiti vengono presi in consegna dall'ISTITUTO che ne effettua il collaudo definitivo. Nel caso che l'ISTITUTO intenda trattenere in parte o in toto opere provvisorie, impianti, installazioni temporanee di proprietà dell'Appaltatore, esso riconoscerà all'Appaltatore, per il valore non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso che sarà determinato nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere, impianti, installazioni temporanee al momento del recesso dal Contratto. Ove l'ISTITUTO non intenda trattenerli, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione delle proprie installazioni temporanee, dei propri mezzi, delle proprie opere provvisorie, dei propri impianti, entro i termini disposti dal direttore dei lavori e restituire le aree di cantiere nelle condizioni originali o concordate. In caso di mancata esecuzione da parte dell'Appaltatore, l'ISTITUTO provvederà in merito addebitando i relativi costi all'Appaltatore. In nessun caso l'ISTITUTO può essere ritenuta responsabile per eventuali danni sopravvenuti all'Appaltatore a causa del recesso.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli artt. 55 "Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e grave ritardo - clausole risolutive espresse" e 56 Risoluzione del Contratto per reati accertati del Capitolato Speciale d'Appalto, ai quali integralmente si rinvia.

ART. 28 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Si rinvia integralmente all'art. 20 "Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore verso terzi - Adempimenti in materia di sicurezza e

personale" del Capitolato Speciale d'Appalti. L'Appaltatore ritiene congrua la stima sintetica degli oneri della sicurezza effettuata in base all'allegato del volume terzo dell'elenco regionale della Campania 2010, approvato con DGR , n. e pertanto, accetta la determinazione percentuale (6%) di tali oneri non soggetti a ribasso d'asta, ricompresi all'interno dell'importo lordo dei lavori.

ART. 29 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs 163/06, nonché ai sensi dell'art.170 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato d'appalto. L'ISTITUTO corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite in subappalto. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 3 della L. 136/10, l'Appaltatore si impegna a trasmettere a questa ISTITUTO tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 30 - GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria predisposta sulla base degli schemi tipo di cui al DM 123/04, e conforme alle disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06, con firma autenticata da notaio, mediante Polizza Fidejussoria numero

-
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
 3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
 4. Il premio della garanzia dovrà essere versato in unica soluzione per tutta la durata dei lavori.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 125 del DPR 207/2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ISTITUTO da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine l'appaltatore ha stipulato in data _____ polizza assicurativa n. _____ che tiene indenne l'ISTITUTO da tutti i rischi di esecuzione (C.A.R) da qualsiasi causa determinati, di massimale pari a € _____, inoltre, una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.), di massimale pari a € _____, in conformità con gli schemi tipo DM 123/04, La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 32 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nazionali e regionali, in particolare il D. Lgs. 163/06, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 33- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto verrà immediatamente risolto. In applicazione della stessa legge, l'appaltatore è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte alla realizzazione del presente cottimo.

ART. 34- CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, presso il Foro competente di Napoli. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

ART. 35 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente

contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. Letto, confermato e sottoscritto:

PER IL DIRETTORE GENERALE DELLA I.N.T. G.PASCALE

Il Dirigente Delegato Dr. Ing. Roberto Samarelli.

PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il Rappresentante legale Sig. _____

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli artt. 2 - Documenti e norme regolatrici del contratto, 8 Variazioni dei lavori, 9 - Diminuzione dei lavori, 10 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, 11 - Penale per ritardi, 15 - Interessi per ritardato pagamento, 21 - Revisione prezzi - Prezzo chiuso, 25 - Esecuzione d'ufficio. 27 - Recesso del Contratto da parte dell'ISTITUTO, 27 - Risoluzione del contratto, 28- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere, 29 -Subappalto, 33 clausola risolutiva espressa, 34 Controversie. Il presente contratto consta di n. 34 facciate oltre la presente fin qui scritta, escluse le sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto:

PER IL DIRETTORE GENERALE DELLA I.N.T. G.PASCALE

Il Dirigente Delegato Dr. Ing. Roberto Samarelli

PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA Il Rappresentante legale Sig.
